

## **Sentenza n. 151 depositata l'11 luglio 2018**

**Materia:** Governo del territorio, ambiente

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Supposta violazione degli **artt. 117, secondo comma, lettera s), e 41** della Costituzione

**Rimettente:** Tar Basilicata

**Oggetto:** **Art. 1, comma 1**, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n.19 (Legge regionale concernente disposizioni varie)

**Esito:** Dichiarazione di infondatezza della questione

Oggetto di giudizio di legittimità costituzionale è **L'art.1, comma 1**, della legge della Regione Basilicata n.19 del 2016 che, modificando l'art. 47 della legge regionale n. 5 del 2016, ha così disposto: “ *sino all'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti già adottato dalla Giunta regionale e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2016, sono sospesi tutti i provvedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”.

Durante il vigore della norma impugnata, per realizzare un impianto di trattamento di rifiuti, la società Alphabio srl ha presentato istanza alla Regione per il rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Non avendo l'istanza di Alphabio srl avuto seguito (silenzio inadempimento), la medesima società ha ricorso al TAR Basilicata, chiedendo di ordinare alla Regione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato.

Il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sul giudizio principale, ha dubitato della legittimità costituzionale **dell'art.1, comma 1**, della legge 19 del 2016, sopra citato, contenente la norma da applicare, chiedendosi se la Regione Basilicata abbia la competenza a legiferare in un ambito materiale afferente alla tutela ambientale, che l'articolo 117, comma secondo, lettera s) riserva alla competenza legislativa statale.

Lo stesso TAR ha anche ipotizzato che la previsione della sospensione dei procedimenti autorizzativi in materia possa determinare una ingiustificata compressione dell'iniziativa economica privata, in violazione, pertanto, dell'art. 41 della Costituzione.

Essendo la questione non meramente infondata e rilevante per la decisione del ricorso davanti al Tar, il giudizio principale è stato sospeso, con rimessione davanti alla Suprema Corte della questione sulla legittimità costituzionale della norma che, seppure ritenuta ammissibile, nel merito è stata, però, dichiarata infondata.

la Giurisprudenza costituzionale riconosce alla tutela dell'ambiente una competenza trasversale *“che può incidere su materie, diverse, le quali ben possono essere regionali o concorrenti...[e che]...spettano alla competenza esclusiva dello Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale”*.

la Corte ha richiamato in proposito il decreto legislativo n.152 del 2006 che, in riferimento alla gestione dei rifiuti, all'art.196, attribuisce *“alle Regioni, una serie di poteri, da esercitare nei limi di quanto stabilito dalla legge statale, annoverando fra questi poteri la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree adeguate o inidonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Nello stesso decreto 152 del 2006 viene specificamente riconosciuta la competenza regionale alla “adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti [...] nel quale è ricompresa la delimitazione nel territorio regionale, su richiesta dei comuni, di ambiti ottimali per la gestione integrata dei rifiuti; attribuzione quest'ultima, che si collega strettamente alle competenze regionali in materia di governo del territorio”*.

Sulla scorta della normativa statale citata e della propria giurisprudenza, la Corte ha, pertanto, riaffermato che la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri statali di protezione ambientali, rientrano nella materia *“governo del territorio”* di competenza legislativa regionale. Per questi motivi, nelle more di approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti, la Regione Basilicata poteva legittimamente adottare norme di sospensione delle autorizzazioni al fine di non alterare lo stato dei luoghi e di non compromettere la protezione ambientale.

In riferimento alla supposta violazione dell'art. 41 della costituzione per compressione ingiustificata dell'iniziativa privata da parte della norma impugnata, la Corte non ha riconosciuto che l'impugnato art.1, comma 1, ponga in essere limitazioni ingiustificate all'iniziativa imprenditoriale, in quanto la norma ha disposto limiti temporali alla sospensione dei procedimenti autorizzativi (31.12.2016), in presenza, inoltre, della finalità cautelare (utilità sociale) di non alterare lo stato dei luoghi nelle more dell'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti.